

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

*Mercoledì 26 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro Elena Montecchi.*

**La seduta comincia alle 8,10.**

**Parere su atti del Governo.**

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.**

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative alla proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Su invito del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, il deputato Luigi MASSA, relatore, si esprime sulle proposte emendative (vedi allegato 2) presentate dai componenti della Commissione.

Si dichiara contrario alle proposte 1 - Gubert, 2 - Gubert, 3 - Garra, 4 - Gubert, 5 - Garra, 8 - Frattini, 9 - Frattini, 10 - Giaretta, 12 - Marotta, 14 - Gubert, 16 - Gubert, 17 - Frattini, 18 - Giaretta, 19 - Bielli, 20 - Bielli, 23 - Gubert, 25 - Bielli.

Invita al ritiro delle proposte 11 - Giaretta, 13 - Bielli, 15 - Bielli, 24 - Tapparo.

Dichiara parere favorevole alle proposte emendative 6 - Gubert a condizione che si elimini l'espressione «...nelle aree montane»; 7 - Gubert; 21 - Gubert; 22 - Gubert a condizione che venga riformulato con l'espressione «condizioni sociali e familiari».

Quanto alle proposte emendative 26 - Giaretta e 27 - Frattini ne propone una nuova formulazione con cui si invita il Governo a prevedere all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame un raccordo al SIL del sistema informativo delle Camere di commercio ai fini della rilevazione della domanda di lavoro.

Relativamente, infine, alla proposta emendativa 28 - Tapparo, il relatore dichiara di ritenerla già assorbita nel parere. Propone, tuttavia, una riformulazione nei seguenti termini: «È, inoltre, opportuno prevedere esplicitamente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e le Regioni, per la gestione e le implementazioni del sistema informativo da parte di quest'ultime».

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale rileva che lo schema di decreto nel suo complesso costituisce un apprezzabile impegno, come anche messo in rilievo nella relazione del deputato Luigi Massa, rela-

tore, che, nella sua lucidità e completezza, pone bene in luce sia ombre che luci del testo in questione.

Secondo il gruppo di Alleanza Nazionale il dubbio sulla correttezza costituzionale della subdelega di cui all'articolo 4 rimane, pur facendo riferimento ai poteri conferiti alla Regione dall'articolo 117 della Costituzione. L'abbattimento a fini operativi di alcune commissioni, per sostituirle con altre, fa pensare ad un non auspicabile neocentralismo a carattere regionale. La creazione del SIL, infine, potrebbe effettivamente costituire un poco utile duplicato di un sistema già operante ed esistente a livello centrale.

Fa presente che — come già rilevato in sede di discussione sulle linee generali — le più gravi perplessità derivano dalla attività di intermediazione di cui all'articolo 10 dello schema di decreto legislativo.

Se la possibilità di affidare tale servizio a soggetti privati, parallela alla necessità di abolire un monopolio esistente nel settore in conformità alla normativa europea, da un lato, rappresenta una commendevole decisione da parte del Governo, dall'altro, presenta alcune insidie tutt'altro che lievi, delle quali la maggiore è costituita dal pericolo di costituzione, nell'ambito del mercato del lavoro, di organizzazioni che, usufruendo di banche dati, da una parte, e nominativi di candidati, dall'altra, possano dare vita ad un mercato viziato e deviato, e cioè ad una criminale e spregiudicata tratta della parte più debole della comunità.

Occorrerà pertanto che i filtri di accesso a tale attività siano particolarmente severi, le modalità di controllo su detti operatori estremamente rigorose, ben congegnate e ben specificate e le sanzioni articolate ed adeguate: problema invece che il testo rinvia ad ulteriore decreto, cui vengono demandati criteri e modalità di controllo anche ai fini della eventuale revoca della autorizzazione.

A nome del gruppo di Alleanza Nazionale propone di suggerire al Governo di inserire nel testo sottoposto alla Commissione quello che l'articolo 10, comma 11, vuole affidare alla successiva attività mi-

nisteriale, e chiede al relatore di integrare con tale richiesta il suo parere definitivo.

Il senatore Antonio DUVA, esprimendo apprezzamenti su molti passaggi della proposta di parere, si dichiara contrario alle osservazioni inserite al punto e), numeri 2) e 7), della stessa proposta di parere.

Quanto al numero 2) del punto e), fa presente che la previsione di un rinnovo a scadenza triennale dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di soggetti privati è inopportuna in quanto rischia di appesantire con complesse procedure burocratiche lo svolgimento di un'attività che è stata già oggetto di autorizzazione.

Relativamente, invece, al numero 7) del punto e) della proposta di parere, ritiene preferibile mantenere ferma la previsione dello schema di decreto legislativo che all'articolo 10, comma 13, fissa un termine unico per tutte le Regioni (12 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame) relativamente all'inizio delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di soggetti privati. La previsione di un termine differenziato per le varie realtà regionali creerebbe una condizione rischiosa: la suddetta attività privata potrebbe essere ostacolata dalla mancata emanazione della legge regionale da parte della Regione interessata. Inoltre, nella struttura complessiva dello schema di decreto legislativo non è dato trovare alcuna indicazione che riguardi la territorialità della gestione dell'attività privata di intermediazione nel mercato del lavoro: la decisione di autorizzazione all'espletamento di suddetta attività privata è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro.

Il deputato Luciano CAVERI, intervenendo sull'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che la materia in esame deve essere oggetto di disciplina differenziata tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per due ordini di motivi.

In primo luogo, ricorda che il sistema delle autonomie locali è regolamentato dalle Regioni a Statuto speciale con competenza esclusiva.

In secondo luogo, fa notare che il decreto legislativo in esame non fissa un limite al trasferimento di funzioni da parte dello Stato, ma delinea il quadro di omogeneità all'interno del quale devono operare le Regioni a Statuto ordinario, senza escludere la possibilità per le Regioni a Statuto speciale di intervenire al di là di quanto previsto nel decreto.

Il deputato Fabrizio BRACCO propone di raccomandare al Governo una previsione esplicita sul collocamento di soggetti che lavorano nel mondo dello spettacolo. Ritiene, infatti, importante, nell'ambito dell'unicità delle procedure previste dallo schema di decreto legislativo, inserire un'indicazione precisa sul mercato del lavoro nel mondo dello spettacolo, al fine di evitare il rischio di un'eccessiva frammentazione dello stesso.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, ritiene che la questione sollevata dal collega Bracco trovi soluzione nell'ambito delle norme vigenti. Non essendo ammissibile la presenza di strutture informali di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, occorrerà creare strutture specifiche anche nel mondo dello spettacolo.

Il Sottosegretario di Stato per il Lavoro Elena MONTECCHI dichiara che lo schema di decreto legislativo garantisce l'omogeneità delle procedure di collocamento anche con riferimento al mondo dello spettacolo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prima di procedere all'esame delle singole proposte emendative, anche per accogliere le esigenze del gruppo di Alleanza Nazionale manifestate nell'intervento del senatore Luciano Magnalbò, propone di invitare il Governo a valutare l'opportunità di trasmettere alla Commissione per il relativo esame il testo del decreto ministeriale di cui all'articolo 10,

comma 11, e con cui vengono indicati i criteri e le modalità di controllo dell'attività privata di mediazione di manodopera.

Annuncia che in tal senso formulerà una formale richiesta.

Il senatore Sergio VEDOVATO dichiara di avere qualche riserva sulla proposta di fare trasmettere alla Commissione il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 11. Il decreto ha un contenuto di natura prevalentemente amministrativa; pertanto, il parere della Commissione su tale atto rischierebbe di introdurre un elemento di novità di grande rilievo.

Il deputato Franco FRATTINI, dissentendo da quanto dichiarato dal collega Vedovato, e ricordando che la Commissione si esprime anche sui DPCM che hanno natura analoga alla natura del decreto ministeriale, constata l'opportunità di pronunciarsi sull'atto in questione, che ha contenuti assai rilevanti e delicati anche sotto il profilo del controllo amministrativo e delle garanzie.

Constatato il consenso della Commissione, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita formalmente il Governo a considerare l'ipotesi di trasmissione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 11 dello schema di decreto in esame.

La Commissione passa all'esame e all'eventuale votazione delle singole proposte emendative.

Poste in votazione, vengono respinte le seguenti proposte emendative: 1 - Gubert, 2 - Gubert, 3 - Garra, 4 - Gubert, 8 - Frattini, 14 - Gubert, 16 - Gubert, 17 - Frattini e 23 - Gubert.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara precluso dalla votazione sulla proposta 3 - Garra l'esame della proposta emendativa 5 - Garra.

Su invito del relatore, vengono ritirate le seguenti proposte emendative: 11 -

Giaretta, 13 - Bielli, 18 - Giaretta, 19 - Bielli, 20 - Bielli, 24 - Tapparo e 25 - Bielli. Quanto alla proposta emendativa 15 - Bielli, il deputato Valter BIELLI, su invito del relatore, ritira la sua proposta, chiarendo di non essere contrario all'intervento delle organizzazioni no profit nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e chiedendo che vengano verificate le modalità di intervento di tali organizzazioni. Il deputato Luigi MASSA, relatore, rispondendo alle precisazioni del collega Bielli, fa notare che la proposta di parere al punto e), numero 1), secondo capoverso, prevede che anche gli enti non commerciali abbiano come oggetto sociale non esclusivo quello dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduta, vista l'assenza del firmatario, la proposta emendativa 12 - Marotta.

La Commissione approva la proposta emendativa 6 - Gubert, con la condizione, apposta dal relatore, di eliminare l'espressione « nelle aree montane ».

Accolte dal relatore le proposte emendative 7 - Gubert e 21 - Gubert, in riferimento alle proposte emendative di analogo contenuto 9 - Frattini e 10 - Giaretta, il deputato Franco FRATTINI fa presente che gli enti funzionali non possono essere estromessi né dalla fase concertativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, né dalla fase di collegamento telematico di cui all'articolo 11.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, pur ritenendo che nella fase concertativa non debba esserci la presenza di enti funzionali, propone di inserire nel parere al punto c), terzo capoverso, la seguente osservazione: « Si invita il Governo a prevedere un raccordo della struttura con le Camere di commercio e gli altri enti funzionali ai fini della rilevazione della domanda di lavoro ».

La Commissione concorda.

In riferimento alla proposta emendativa 22 - Gubert, il firmatario aderisce alla proposta di riformulazione del relatore, secondo cui, all'articolo 10, comma 7, dopo la parola « sesso » occorre inserire, anziché le parole « stato civile, numero di figli, condizione di gravidanza, intenzione procreativa », l'espressione « condizioni sociali e familiari ».

La Commissione concorda.

Quanto alle proposte emendative 26 - Giaretta e 27 - Frattini, la Commissione concorda sulla riformulazione proposta dal relatore e da inserire come ultimo capoverso del punto f) della proposta di parere nei seguenti termini: « Occorre prevedere una norma che consenta il collegamento al SIL del sistema informativo, sull'occupazione e la formazione professionale, delle Camere di commercio e di altri enti funzionali ».

Relativamente, infine, alla proposta emendativa 28 - Tapparo, la Commissione concorda sulla riformulazione proposta dal relatore (« È inoltre opportuno prevedere esplicitamente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e le Regioni, per la gestione e le implementazioni del sistema informativo da parte di queste ultime »), da inserire al punto f), secondo capoverso, della proposta di parere.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di procedere alla votazione della proposta di parere per parti separate, nel senso di votare preliminarmente il punto e), numeri 2) e 7) - su cui preannuncia voto contrario - e, successivamente, la restante parte del parere.

Concluso l'esame delle proposte emendative, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, aderendo alla richiesta di votazione per parti separate del deputato Franco Frattini, pone in votazione il

punto e), numeri 2) e 7), del parere, così come risulta riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone, poi, in votazione la restante parte del parere.

La Commissione approva.

Risulta, pertanto, approvato il parere nella seguente formulazione:

« La Commissione

visto lo schema di decreto legislativo presentato alla Commissione dal Governo diretto al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;

considerato che detto conferimento è stato prefigurato nell'accordo per il lavoro siglato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali;

preso atto che detta riforma attua gli obblighi assunti tanto in sede comunitaria che in sede OCSE dall'Italia;

visto che la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" affronta il nodo della formazione professionale, indicando come chiave di volta dell'azione nel settore, l'integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo del lavoro, onde possedere uno strumento in grado di assicurare ai lavoratori un miglioramento della qualità dell'offerta di lavoro e quindi maggiori possibilità di occupazione. Conseguentemente, stante la competenza in materia di "istruzione professionale" attribuita alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (come specificata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), diventa indispensabile, onde garantire la predetta integrazione, conferire funzioni e compiti in materia di collocamento e mercato del lavoro alle regioni;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

verificato che l'esercizio della delega ha garantito il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni tassativamente elencate dalla predetta legge n. 59 del 1997;

verificato altresì che tutti i rimanenti compiti in materia di collocamento e politiche attive per il lavoro risultano effettivamente oggetto del conferimento;

considerato che lo schema di decreto individua le procedure di conferimento e gli strumenti di raccordo necessari;

preso atto che lo schema di decreto prevede espressamente la soppressione di strutture centrali e periferiche oggi operanti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti;

considerato che nella discussione generale la grande maggioranza della commissione ha ritenuto opportuno considerare la materia conferita esercitabile in grandi bacini territoriali, riconoscendo quindi la fondatezza della previsione (contenuta all'articolo 2) di conferire le funzioni e i compiti in materia di collocamento (primo comma) e di politica attiva del lavoro (secondo comma) alle regioni, corrispondendo così alla norma di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stante l'esigenza di carattere unitario del sistema su base regionale;

considerato che è comunque opportuna la piena partecipazione nella gestione del sistema degli enti locali e che per tanto la commissione ritiene opportuno che il testo del decreto legislativo, in alcune sue norme, sia in tal senso reso maggiormente esplicito in virtù della disposizione contenuta al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del secondo comma dell'articolo 4 della predetta legge;

vista la necessità di rapido adeguamento del quadro ordinamentale italiano agli obblighi comunitari che impongono il superamento del principio del monopolio pubblico delle attività di mediazione tra

domanda e offerta di lavoro stabilito dall'articolo 7 della legge n. 264 del 1949, e considerata la necessità di operare tale profonda trasformazione attivando la concorrenzialità tra il sistema pubblico e quello privato, per cui è necessario garantire alle regioni il tempo necessario per riorganizzare il servizio pubblico senza con ciò danneggiare il nascente sistema privato di mediazione e preso atto della delicatezza della materia per le garanzie evidenti che debbono essere fornite ai prestatori d'opera oggetto della mediazione;

tutto ciò premesso e considerato, udita la relazione, ascoltato il dibattito generale, auditi i rappresentanti del Governo, visto lo schema di parere proposto dal relatore e considerato il dibattito che su tale schema è seguito con le proposte emendative dei vari commissari;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, la lettera d) recante autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero dovrebbe essere diversamente formulata. Se infatti pare opportuno che in materia di mercato del lavoro possa essere conferita alle regioni la funzione relativa all'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro all'estero, la Commissione segnala che rispetto alla funzione autorizzativa, essa sembra rientrare tra le funzioni e i compiti riconducibili alle competenze degli affari esteri (articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge n. 59 del 1997). Si ritiene più opportuno conferire la funzione relativa alla concessione del nulla osta per il collocamento a livello locale, mantenendo l'autorizzazione in capo allo Stato.

b) Sempre all'articolo 2, la commissione ritiene che, pur concordando sul conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni nel rispetto delle esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, sia necessario indicare una articolazione

di compiti nell'ambito del sistema delle autonomie locali. Più nel dettaglio la commissione ritiene che nel decreto legislativo dovrebbero essere indicati i seguenti livelli a cui conferire le seguenti funzioni:

alla regione, nel quadro della propria attività legislativa, dovrebbero essere conferiti i compiti di programmazione, indirizzo, valutazione e controllo in particolare per ciò che riguarda l'integrazione e la definizione di standard operativi per le funzioni da svolgere e le prestazioni da erogare;

alle province dovrebbero essere attribuite le competenze in ordine alla definizione dei programmi territoriali e della gestione integrata dei servizi specialistici e di collocamento;

ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane dovrebbero essere conferite le funzioni amministrative e organizzative dei servizi, in collaborazione con le province nella gestione dei servizi medesimi.

Si invita il Governo ad aggiungere all'articolo 2, comma 2, lettera c) la parola "ex carcerati" alle parole "soggetti tossicodipendenti".

c) All'articolo 4, si propongono le seguenti modificazioni:

comma 1, lettera a), correggere il riferimento (articolo 4 anziché articolo 3); integrarla con il riferimento alle lettere f) e h);

comma 1, lettera b), sostituire la parola: "proposta" con la parola "progettazione";

comma 1, lettera d), pur concordando la commissione sulla necessità della presenza nel sistema regionale di un organismo dotato di autonomia gestionale con il compito di attuare il raccordo tra la programmazione e la formazione professionale, ritiene tanto che debba essere evitata la dizione "ente" — che lascia intendere la possibilità di una struttura organizzativamente "pesante", consen-

tendo invece all'autonomia regionale la scelta del modello organizzativo — quanto che a tale organismo siano riservati esclusivamente compiti “leggeri” di monitoraggio e di assistenza tecnica ai servizi decentrati, evitando che su di esso si concentrino i compiti propri di province e comuni. Si invita il Governo a prevedere un raccordo della struttura con le Camere di Commercio e gli altri enti funzionali ai fini della rilevazione della domanda di lavoro.

*d)* L'articolo 6 andrebbe meglio riformulato: considerato che — al secondo comma — la provincia è deputata a costituire una commissione tripartita per le politiche del lavoro la cui presidenza dovrebbe essere attribuita all'organo monocratico competente [previsto dalla lettera *b)*] ai sensi del primo comma; e che in detto primo comma è stabilito che le funzioni degli organi collegiali elencati che contestualmente si sopprime, siano trasferite agli organi monocratici competenti; potrebbe ingenerarsi un modello organizzativo di difficile operatività poiché si imporrebbe una presidenza variabile (per il combinato disposto dei due commi). Onde evitare confusione nell'operatività della commissione ovvero problematiche rotazioni nella presidenza, è opportuno che:

o si attribuiscono le funzioni degli organi collegiali soppressi ad un unico organo monocratico (riformulando il primo comma);

o si attribuisca in modo esplicito ad un unico organo monocratico (ad esempio il presidente dell'amministrazione provinciale competente) la presidenza della commissione.

*e)* All'articolo 10 si propongono le seguenti modifiche ed osservazioni:

1):

eliminare il termine “organizzazioni” limitando le attività a imprese, gruppi di imprese (anche cooperative) e agli enti non commerciali (di cui al codice civile);

prevedere che i soggetti abbiano come oggetto sociale esclusivo quello dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

valutare l'opportunità di elevare il limite minimo di capitale sociale per le imprese, gruppi di imprese, cooperative e loro consorzi e di considerare per gli enti non commerciali qualche altra formulazione (ad esempio il valore del patrimonio) stante che i medesimi non necessariamente dispongono di capitale versato.

2) Al terzo comma si preveda che, dopo il primo periodo, successivamente la autorizzazione venga rinnovata non a tempo indeterminato ma con scadenza triennale.

3) Sempre al terzo comma, venga reso perentorio il termine trimestrale per l'emissione di un provvedimento amministrativo (sia esso di autorizzazione che di respingimento dell'istanza) onde rendere certo per il richiedente il tempo massimo di attesa, nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

4) Al quinto comma, lettera *b)*, si precisino meglio le condizioni per la revoca dell'autorizzazione. Sembra opportuno prevedere anche la revoca su iniziativa del Ministero del lavoro, in caso di violazione del divieto alla discriminazione dei prestatori di lavoro di cui al settimo comma, oltreché dell'obbligo dell'esercizio a titolo gratuito dell'attività di mediazione per i prestatori di lavoro di cui al nono comma.

5) Al sesto comma, lettere *a)* e *b)*, valuti il Governo l'opportunità di estendere tra le competenze professionali degli operatori e degli amministratori e direttori generali anche quelle relative all'orientamento lavorativo, selezione e formazione del personale.

6) Si invita il Governo ad inserire all'articolo 10, comma 7, dopo la parola “sesso” le parole “età e condizioni sociali e familiari”.

7) Al dodicesimo comma si segnala l'opportunità, per mera esigenza di chiarezza nella norma di abrogare esplicitamente le parti da disapplicare della legge 29 aprile 1949, n. 264, richiamando anche l'inapplicabilità della sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che assume senza avvalersi di nessuna delle strutture preposte all'intermediazione già per altro contenuta nella legge n. 608 del 1996.

8) Al tredicesimo comma, vista la complessità e la durata del processo di conferimento (sei mesi per la legge regionale e, successivamente, tre mesi per l'emissione del DPCM per il puntuale trasferimento di risorse alle regioni e agli enti locali), pare opportuno prevedere un diverso termine per l'avvio dell'attività di mediazione da parte dei soggetti di cui al secondo comma. Onde evitare di penalizzare le regioni più efficienti, il termine predetto dovrebbe essere legato all'approvazione della legge regionale e non all'entrata in vigore del decreto legislativo. Pare alla commissione che la fissazione del termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale possa considerarsi congruo. Inoltre, in tal modo, la responsabilità per la violazione del diritto alla libera concorrenza sarebbe individuabile in capo alla regione inadempiente.

f) Infine all'articolo 11 si propongono le seguenti modificazioni e integrazioni:

al terzo comma, alla luce della necessità di garantire l'unitarietà dei sistemi informativi nazionali, come per altro stabilito dal primo comma, si segnala la necessità di un richiamo esplicito all'utilizzo da parte del SIL dei servizi di interoperabilità e delle architetture di

cooperazione previste nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

al comma 7, ove oltreché attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici e delle unità operative regionali e locali, possano essere riservate alle regioni e agli enti locali attività di sviluppo autonomo di parti del sistema, fatto salvo il mantenimento della necessaria omogeneità, interconnessione e fruibilità dello stesso da parte del livello nazionale. È, inoltre, opportuno prevedere esplicitamente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e le Regioni, per la gestione e le implementazioni del sistema informativo da parte di queste ultime.

al comma 8 occorre attribuire all'organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro, le regioni e le amministrazioni locali, anche il compito di valutazione su proposte di implementazione del sistema da parte degli enti locali e delle regioni;

al comma 9, ove si prevede il decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro, per la composizione e il funzionamento dell'organo tecnico, venga inserita una disposizione che preveda la partecipazione di tecnici designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e da quella per i rapporti tra lo Stato, le Città e le Autonomie locali.

Occorre prevedere una norma che consenta il collegamento al SIL del sistema informativo, sull'occupazione e la formazione professionale, delle Camere di Commercio e di altri enti funzionali ».

**La seduta termina alle 9,30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.****PARERE**

La Commissione

visto lo schema di decreto legislativo presentato alla Commissione dal Governo diretto al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;

considerato che detto conferimento è stato prefigurato nell'accordo per il lavoro siglato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali;

preso atto che detta riforma attua gli obblighi assunti tanto in sede comunitaria che in sede OCSE dall'Italia;

visto che la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante « Norme in materia di promozione dell'occupazione » affronta il nodo della formazione professionale, indicando come chiave di volta dell'azione nel settore, l'integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo del lavoro, onde possedere uno strumento in grado di assicurare ai lavoratori un miglioramento della qualità dell'offerta di lavoro e quindi maggiori possibilità di occupazione. Conseguentemente, stante la competenza in materia di « istruzione professionale » attribuita alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (come specificata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), diventa indispensabile, onde garantire la predetta integrazione, conferire funzioni e compiti in materia di collocamento e mercato del lavoro alle regioni;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

verificato che l'esercizio della delega ha garantito il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni tassativamente elencate dalla predetta legge n. 59 del 1997;

verificato altresì che tutti i rimanenti compiti in materia di collocamento e politiche attive per il lavoro risultano effettivamente oggetto del conferimento;

considerato che lo schema di decreto individua le procedure di conferimento e gli strumenti di raccordo necessari;

preso atto che lo schema di decreto prevede espressamente la soppressione di strutture centrali e periferiche oggi operanti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti;

considerato che nella discussione generale la grande maggioranza della commissione ha ritenuto opportuno considerare la materia conferita esercitabile in grandi bacini territoriali, riconoscendo quindi la fondatezza della previsione (contenuta all'articolo 2) di conferire le funzioni e i compiti in materia di collocamento (primo comma) e di politica attiva del lavoro (secondo comma) alle regioni, corrispondendo così alla norma di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stante l'esigenza di carattere unitario del sistema su base regionale;

considerato che è comunque opportuna la piena partecipazione nella gestione del sistema degli enti locali e che per tanto la commissione ritiene oppor-

tuno che il testo del decreto legislativo, in alcune sue norme, sia in tal senso reso maggiormente esplicito in virtù della disposizione contenuta al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del secondo comma dell'articolo 4 della predetta legge;

vista la necessità di rapido adeguamento del quadro ordinamentale italiano agli obblighi comunitari che impongono il superamento del principio del monopolio pubblico delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro stabilito dall'articolo 7 della legge n. 264 del 1949, e considerata la necessità di operare tale profonda trasformazione attivando la concorrenzialità tra il sistema pubblico e quello privato, per cui è necessario garantire alle regioni il tempo necessario per riorganizzare il servizio pubblico senza con ciò danneggiare il nascente sistema privato di mediazione e preso atto della delicatezza della materia per le garanzie evidenti che debbono essere fornite ai prestatori d'opera oggetto della mediazione;

tutto ciò premesso e considerato, udita la relazione, ascoltato il dibattito generale, auditi i rappresentanti del Governo, visto lo schema di parere proposto dal relatore e considerato il dibattito che su tale schema è seguito con le proposte emendative dei vari commissari;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2, primo comma, la lettera *d*) recante autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero dovrebbe essere diversamente formulata. Se infatti pare opportuno che in materia di mercato del lavoro possa essere conferita alle regioni la funzione relativa all'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro all'estero, la Commissione segnala che rispetto alla funzione autorizzativa, essa sembra rientrare tra le funzioni e i compiti riconducibili alle competenze degli affari esteri

(articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge n. 59 del 1997). Si ritiene più opportuno conferire la funzione relativa alla concessione del nulla osta per il collocamento a livello locale, mantenendo l'autorizzazione in capo allo Stato.

*b)* Sempre all'articolo 2, la commissione ritiene che, pur concordando sul conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni nel rispetto delle esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, sia necessario indicare una articolazione di compiti nell'ambito del sistema delle autonomie locali. Più nel dettaglio la commissione ritiene che nel decreto legislativo dovrebbero essere indicati i seguenti livelli a cui conferire le seguenti funzioni:

alla regione, nel quadro della propria attività legislativa, dovrebbero essere conferiti i compiti di programmazione, indirizzo, valutazione e controllo in particolare per ciò che riguarda l'integrazione e la definizione di standard operativi per le funzioni da svolgere e le prestazioni da erogare;

alle province dovrebbero essere attribuite le competenze in ordine alla definizione dei programmi territoriali e della gestione integrata dei servizi specialistici e di collocamento;

ai comuni, singoli o associati, dovrebbero essere conferite le funzioni amministrative e organizzative dei servizi, in collaborazione con le province nella gestione dei servizi medesimi.

*c)* All'articolo 4, si propongono le seguenti modificazioni:

comma 1, lettera *a*), correggere il riferimento (articolo 4 anziché articolo 3); integrarla con il riferimento alle lettere *f*) e *h*);

comma 1, lettera *b*), sostituire la parola: « proposta » con la parola « progettazione »;

comma 1, lettera *d*), pur concordando la commissione sulla necessità della presenza nel sistema regionale di un

organismo dotato di autonomia gestionale con il compito di attuare il raccordo tra la programmazione e la formazione professionale, ritiene tanto che debba essere evitata la dizione « ente » — che lascia intendere la possibilità di una struttura organizzativamente « pesante », consentendo invece all'autonomia regionale la scelta del modello organizzativo — quanto che a tale organismo siano riservati esclusivamente compiti « leggeri » di monitoraggio e di assistenza tecnica ai servizi decentrati, evitando che su di esso si concentrino i compiti propri di province e comuni.

d) L'articolo 6 andrebbe meglio riformulato: considerato che — al secondo comma — la provincia è deputata a costituire una commissione tripartita per le politiche del lavoro la cui presidenza dovrebbe essere attribuita all'organo monocratico competente [previsto dalla lettera b)] ai sensi del primo comma; e che in detto primo comma è stabilito che le funzioni degli organi collegiali elencati che contestualmente si sopprime, siano trasferite agli organi monocratici competenti; potrebbe ingenerarsi un modello organizzativo di difficile operatività poiché si imporrebbe una presidenza variabile (per il combinato disposto dei due commi). Onde evitare confusione nell'operatività della commissione ovvero problematiche rotazioni nella presidenza, è opportuno che:

o si attribuiscono le funzioni degli organi collegiali soppressi ad un unico organo monocratico (riformulando il primo comma);

o si attribuisca in modo esplicito ad un unico organo monocratico (ad esempio il presidente dell'amministrazione provinciale competente) la presidenza della commissione.

e) All'articolo 10 si propongono le seguenti modifiche ed osservazioni:

1):

eliminare il termine « organizzazioni » limitando le attività a imprese, gruppi

di imprese (anche cooperative) e agli enti non commerciali (di cui al codice civile);

prevedere che i soggetti abbiano come oggetto sociale esclusivo quello dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

valutare l'opportunità di elevare il limite minimo di capitale sociale per le imprese, gruppi di imprese, cooperative e loro consorzi e di considerare per gli enti non commerciali qualche altra formulazione (ad esempio il valore del patrimonio) stante che i medesimi non necessariamente dispongono di capitale versato.

2) Al terzo comma si preveda che, dopo il primo periodo, successivamente la autorizzazione venga rinnovata non a tempo indeterminato ma con scadenza triennale.

3) Sempre al terzo comma, venga reso perentorio il termine trimestrale per l'emissione di un provvedimento amministrativo (sia esso di autorizzazione che di respingimento dell'istanza) onde rendere certo per il richiedente il tempo massimo di attesa, nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

4) Al quinto comma, lettera b), si precisino meglio le condizioni per la revoca dell'autorizzazione. Sembra opportuno prevedere anche la revoca su iniziativa del Ministero del lavoro, in caso di violazione del divieto alla discriminazione dei prestatori di lavoro di cui al settimo comma, oltretutto dell'obbligo dell'esercizio a titolo gratuito dell'attività di mediazione per i prestatori di lavoro di cui al nono comma.

5) Al sesto comma, lettere a) e b), valuti il Governo l'opportunità di estendere tra le competenze professionali degli operatori e degli amministratori e direttori generali anche quelle relative all'orientamento lavorativo, selezione e formazione del personale.

6) Al dodicesimo comma si segnala l'opportunità, per mera esigenza di chiarezza nella norma di abrogare esplicita-

mente le parti da disapplicare della legge 29 aprile 1949, n. 264, richiamando anche l'inapplicabilità della sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che assume senza avvalersi di nessuna delle strutture preposte all'intermediazione già per altro contenuta nella legge n. 608 del 1996.

7) Al tredicesimo comma, vista la complessità e la durata del processo di conferimento (sei mesi per la legge regionale e, successivamente, tre mesi per l'emissione del DPCM per il puntuale trasferimento di risorse alle regioni e agli enti locali), pare opportuno prevedere un diverso termine per l'avvio dell'attività di mediazione da parte dei soggetti di cui al secondo comma. Onde evitare di penalizzare le regioni più efficienti, il termine predetto dovrebbe essere legato all'approvazione della legge regionale e non all'entrata in vigore del decreto legislativo. Pare alla commissione che la fissazione del termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale possa considerarsi congruo. Inoltre, in tal modo, la responsabilità per la violazione del diritto alla libera concorrenza sarebbe individuabile in capo alla regione inadempiente.

f) Infine all'articolo 11 si propongono le seguenti modificazioni e integrazioni:

al terzo comma, alla luce della necessità di garantire l'unitarietà dei sistemi informativi nazionali, come per altro stabilito dal primo comma, si segnala la necessità di un richiamo esplicito all'uti-

lizzo da parte del SIL dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

al comma 7, ove oltreché attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici e delle unità operative regionali e locali, possano essere riservate alle regioni e agli enti locali attività di sviluppo autonomo di parti del sistema, fatto salvo il mantenimento della necessaria omogeneità, interconnessione e fruibilità dello stesso da parte del livello nazionale. È, inoltre, opportuno prevedere esplicitamente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e le Regioni, per la gestione e le implementazioni del sistema informativo da parte di queste ultime.

al comma 8 occorre attribuire all'organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro, le regioni e le amministrazioni locali, anche il compito di valutazione su proposte di implementazione del sistema da parte degli enti locali e delle regioni;

al comma 9, ove si prevede il decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro, per la composizione e il funzionamento dell'organo tecnico, venga inserita una disposizione che preveda la partecipazione di tecnici designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e da quella per i rapporti tra lo Stato, le Città e le Autonomie locali.

## ALLEGATO 2

**Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.**

*Premettere al punto a) della proposta di parere la seguente osservazione*

All'articolo 1, comma 3), sostituire il punto b) e c) con il seguente:

« conciliazione e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza nazionale ».

1.

Gubert.

*Proposta soppressiva del punto a) della proposta di parere*

Sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 2, primo comma, lettera d), per tener conto del mutamento delle funzioni dei confini nazionali interni alla Unione Europea e dell'apertura dei confini con Stati diversi (Svizzera, Slovenia, Croazia, ecc.).

2.

Gubert.

*Proposta emendativa relativa al punto b), secondo capoverso, della proposta di parere*

Sopprimere dalle parole « alle province » alle parole « e di collocamento ».

3.

Garra.

*Proposta soppressiva del terzo capoverso del punto b) della proposta di parere*

Sopprimere il terzo capoverso (ai Comuni...) trasferendone il contenuto

(funzioni amministrative...) alle Province.

4.

Gubert.

*Proposta aggiuntiva del punto b), terzo capoverso, della proposta di parere*

Sostituire il terzo periodo dalle parole « ai Comuni » alle parole « dei servizi medesimi » come segue:

« ai Comuni, singoli o associati dovrebbero essere conferite le competenze, in ordine alla definizione dei programmi territoriali e della gestione integrata dei servizi specialistici e di collocamento, nonché le funzioni amministrative dei servizi ».

5.

Garra.

*Proposta aggiuntiva del punto b), terzo capoverso, della proposta di parere*

Inserire dopo le parole « Comuni, singoli o associati » le parole « e alle Comunità Montane nelle aree montane ».

6.

Gubert.

*Aggiungere al punto b) della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 2, comma 2, lettera c), aggiungere a « soggetti tossico dipendenti » anche « ex carcerati ».

7.

Gubert.

*Aggiungere dopo il punto b) della proposta di parere la seguente osservazione:*

Il primo comma dell'articolo 3, coerentemente con le previsioni della legge delega, ribadisce la riserva statale per le funzioni relative alle eccedenze di personale.

Tuttavia, al secondo comma, viene poi stabilita una procedura di esame congiunto con le Regioni in materia strettamente collegata con quella di cui all'articolo 1, comma 3, lettera o), della delega; ciò sostanzialmente elude la delega a meno che la formula del secondo comma non sia superflua e dunque da espungere.

Si deve perciò sopprimere l'intera disposizione del comma 2.

8.

Frattini.

*Aggiungere al punto c) della proposta di parere le seguenti osservazioni:*

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «enti locali» si devono aggiungere le seguenti: «territoriali e funzionali».

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «di competenza regionale» aggiungere le seguenti: «prevedendo il raccordo con le Camere di Commercio anche ai fini della rilevazione della domanda di lavoro».

9.

Frattini.

*Aggiungere al punto c) della proposta di parere le seguenti osservazioni:*

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 occorre specificare che nella dizione «enti locali» si comprendono sia gli enti locali territoriali sia quelli funzionali.

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 occorre prevedere che la commissione regionale permanente tripartita si rac-

cordi con le Camere di commercio, anche ai fini della rilevazione della domanda di lavoro.

10.

Giaretta.

*Aggiungere dopo il punto d) della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 7, comma 1, lettera a), occorre prevedere che il personale attualmente in servizio con contratto di diritto privato presso le Agenzie per l'impiego sia trasferito alle Regioni, in modo tale da assicurare la continuità del rapporto di lavoro, con eventuale opzione tra Regioni e Ministero negli stessi limiti di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2, e con la possibilità di trasformazione di tale rapporto a seguito di concorsi interni per titoli integrati da colloquio.

Ciò appare necessario al fine di garantire alla pubblica amministrazione di continuare ad avvalersi dell'apporto di sicure e collaudate professionalità nel campo del mercato del lavoro, evitando il grave danno che agli stessi lavoratori deriverebbe dalla cessazione dei rapporti attualmente in corso e dal conseguente stato di disoccupazione.

11.

Giaretta.

*Aggiungere dopo il punto d) della proposta di parere la seguente osservazione:*

Nel parere, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo in esame, pare opportuno inserire, tra le osservazioni, la previsione della soppressione della espressione finale della suddetta disposizione: «fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro».

12.

Marotta.

*Proposta emendativa relativa al punto e), numero 1), terzo capoverso, della proposta di parere*

Dopo la parola « consorzi » inserire « ad almeno 500 milioni di lire ».

**13.**

Bielli.

*Aggiungere al punto e), numero 1), della proposta di parere la seguente osservazione:*

Al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole « ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale » aggiungere le seguenti: « per ambiti di operatività pluri-regionale o della Regione competente per ambiti regionali o infra-regionali ».

**14.**

Gubert.

*Proposta modificativa del punto e), numero 1), della proposta di parere*

Sopprimere all'articolo 10, comma 2, le parole: « da organizzazioni o enti non commerciali ».

**14.**

Bielli.

*Proposta emendativa relativa al punto e), numero 2), della proposta di parere*

Sopprimere il punto 2) o almeno portare il termine da tre anni a dieci anni.

**15.**

Gubert.

*Aggiungere al punto e), dopo il numero 3), della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 10 si dovrà prevedere che, ove il Ministero non provveda, entro tre mesi dalla richiesta, al rilascio della autorizzazione, l'attività può essere senz'al-

tro avviata, salvo il potere di revoca esplicita motivata da parte dell'Amministrazione.

**16.**

Frattini.

*Aggiungere al punto e), dopo il numero 3), della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 10, comma 4, è opportuno prevedere che le associazioni e le organizzazioni non commerciali, a carattere nazionale, possano acquisire un'unica autorizzazione valida per tutte le strutture territoriali, affiliate o consorziate, sul territorio nazionale.

Pare inoltre opportuno stabilire che l'ente titolare di una siffatta autorizzazione possa svolgere attività di mediazione sia mediante proprie strutture ed uffici, sia mediante strutture ed uffici messi stabilmente a disposizione dai soci o dagli associati dell'ente in virtù di apposite convenzioni o obblighi statutarî.

**17.**

Giaretta.

*Aggiungere al punto e), numero 5), della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 10, comma 6, lettera a), dopo le parole « uffici idonei », inserire le seguenti: « nonché garantire che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni ».

**18.**

Bielli.

*Aggiungere al punto e), numero 5), della proposta di parere la seguente osservazione:*

All'articolo 10, comma 6, lettera b), sostituire le parole: « in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata

esperienza nel campo della gestione del personale della durata di almeno tre anni » con le seguenti: « che siano abilitati all'esercizio delle professioni di consulente del lavoro, commercialista, avvocato ».

19.

Bielli.

*Aggiungere al punto e), dopo il numero 5), della proposta di parere il seguente numero:*

« 5-bis). Al comma 7 dell'articolo 10, dopo la parola "sesso", inserire la parola "età" ».

20.

Gubert.

*Aggiungere al punto e), dopo il numero 5), della proposta di parere il seguente numero:*

« 5-bis). All'articolo 10, comma 7, dopo la parola "sesso" inserire la parola "stato civile, numero di figli, condizione di gravidanza, intenzioni procreative" ».

21.

Gubert.

*Aggiungere al punto e), dopo il numero 5), della proposta di parere il seguente numero:*

« 5-bis). Al comma 7 dell'articolo 10, dopo la parola "cittadinanza" inserire le parole seguenti: "di paesi appartenenti all'Unione Europea e, se di altri paesi, a condizione che essa sia accompagnata da regolare permesso di soggiorno" ».

23.

Gubert.

*Proposta modificativa del punto e), numero 7) della proposta di parere*

L'inizio dell'attività di mediazione privata di manodopera potrà avvenire dopo

l'entrata in regime del nuovo servizio pubblico per l'impiego delle Regioni e degli EELL, prevedendo un potere sostitutivo del Ministero in caso di inadempimento del livello regionale.

24.

Tapparo.

*Proposta modificativa del punto e), numero 7) della proposta di parere*

Sostituire all'articolo 10, comma 13, « il termine massimo di 12 mesi » con 8 mesi ».

25.

Bielli.

*Aggiungere al punto f), primo capoverso, della proposta di parere, le seguenti osservazioni:*

Al termine del comma 2 dell'articolo 11 è opportuno fare espressa menzione del sistema informativo sull'occupazione e la formazione realizzato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al comma 3 dell'articolo 11 occorre specificare che nella dizione « enti locali » si comprendono sia gli enti locali territoriali sia quelli funzionali.

26.

Giaretta.

*Aggiungere al punto f), primo capoverso, della proposta di parere, le seguenti osservazioni:*

Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole « enti locali » si devono aggiungere le seguenti « territoriali e funzionali ».

27.

Frattini.

*Aggiungere al punto f), secondo capoverso, della proposta di parere la seguente osservazione:*

Prevedere all'articolo 11, comma 7, che lo sviluppo del sistema informativo sia attuato dal Ministero del lavoro in rapporto e con accordo delle singole regioni

e che la gestione del sistema informativo a base regionale sia svolto dalle singole regioni con previsione di un potere sostitutivo del Ministero in caso di inadempimento del livello regionale.

**28.**

Tapparo.